



COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona

N. 31 Registro delibere

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONE ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI PROPRIETA' DI PORTATORI DI HANDICAP

L'anno **duemiladodici**, addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **18:30** nella Sala delle adunanze consiliari; premesse le formalità di legge, si è riunito in Sessione **Straordinaria** in seduta Pubblica di **Prima** convocazione **IL CONSIGLIO COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano

VECCHINI ANDREA	P	BENASSI FRANCO	P
PAROLIN NEREO	P	QUARTAROLI ALBERTO ALESSANDRO	P
VECCHINI CHIARA	P	LOMBARDI CATERINA FEDERICA	P
LEARDINI VERONICA	P	VECCHINI UGO	P
FILIPPINI MANUEL STEFANO	P	BONINSEGNA GIAMPAOLO	P
BELLANI CLAUDIO	P		

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale AMADORI MARIA CRISTINA

Il Sindaco ANDREA VECCHINI nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'o.d.g. della odierna adunanza

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONE ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI PROPRIETA' DI PORTATORI DI HANDICAP

illustra l'argomento il Sindaco-Presidente.

Vecchini Ugo: chiede chiarimenti in merito al fatto se tale riduzione si applica a tutti i proprietari che hanno in famiglia un portatore di handicap, oppure se si applica esclusivamente ai proprietari portatori di handicap.

R.PO Negrini Ivana, su richiesta del Sindaco, ricorda che la riduzione/esenzione che si sta' valutando oggi, è stata espressamente richiesta dalla Consigliera Lombardi nel C.C. precedente, purtroppo, nella foga della discussione, non si è provveduto, in quel momento, pur essendo stata accolta dalla maggioranza, a votarla; La consigliera Lombardi chiese espressamente che venissero ridotte/esentate le aliquote in riferimento ai proprietari portatori di handicap.

La maggioranza ha accolto la riduzione dell'aliquota specificatamente per i proprietari portatori di handicap.

Boninsegna: esprime parere favorevole anche se con rammarico, in quanto nel precedente C.C. non sono stati accolti i suggerimenti che aveva dato in merito al regolamento IMU.

Vecchini Ugo: esprime parere favorevole ma ritiene riduttiva la scelta fatta dall'Amministrazione, in quanto si sarebbe potuto benissimo estendere la riduzione anche ai casi di presenza in famiglia di portatori di handicap.

Lombardi: esprime parere favorevole.

Esauriti gli interventi, il Sindaco invita a votare la sotto riportata proposta di deliberazione in oggetto, su cui ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 è stato espresso il parere favorevole, di regolarità tecnica.

“ IL CONSIGLIO COMUNALE ”

PREMESSO che:.....

- l'art. 64 dell'abrogata L. 142/1990 ha a suo tempo abrogato l'art. 300 del T.U. 148/1915 e ritenuto che risponda comunque ad un principio generale dell'ordinamento giuridico il controllo da parte degli organi collegiali sulla documentazione della propria attività;
- l'art. 48 del vigente regolamento del Consiglio comunale, che dispone nel senso sopradetto;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art.27, comma 8, della L. n.448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art.1, comma 169, della L. n.296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTA la deliberazione n.23 del 26 settembre 2012 di Consiglio Comunale con cui veniva approvato il Regolamento Comunale sull'imposta municipale propria I.M.U.;

VISTO l'art.2 punto 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U., nel quale, per le abitazioni principali di proprietà di portatori di handicap è prevista una riduzione di aliquota;

VISTA la deliberazione n.24 del 26 settembre 2012 di Consiglio Comunale con oggetto determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dalla quale non risulta la previsione di riduzione di aliquota per le abitazioni principali di proprietà di portatori di handicap di cui sopra;

RITENUTO necessario integrare la deliberazione n.24 del 26 settembre 2012 di Consiglio Comunale con oggetto determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.);

D E L I B E R A

- di determinare l'aliquota dello 0,2% da applicarsi per le abitazioni principali di proprietà di portatori di handicap come previsto dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U. approvato con deliberazione n.23 del 26 settembre 2012 di Consiglio Comunale per l'anno d'imposta 2012;
- di inviare entro e non oltre il 30.01.2012 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, atteso che il mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente. La pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.52, commas 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997”.

L'esito della votazione proclamato dal Sindaco è il seguente:

- presenti e votanti 11
- favorevoli 11;
- contrari nessuno;
- astenuti nessuno;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gazzo Veronese, li 05-11-2012

Il Responsabile del procedimento